

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2013

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles

(2014/5/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

(4) In esito a tali negoziati, il 10 maggio 2013 è stato siglato il nuovo protocollo.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

(5) Al fine di garantire la continuità delle attività di pesca delle navi dell'Unione, è opportuno applicare il nuovo protocollo a titolo provvisorio a decorrere dal 18 gennaio 2014.

vista la proposta della Commissione,

(6) È opportuno firmare il nuovo protocollo, con riserva della sua conclusione,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1) Il 5 ottobre 2006 il Consiglio ha approvato l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles ⁽¹⁾ («accordo») mediante il regolamento (CE) n. 1562/2006 ⁽²⁾.

Articolo 1

La firma, a nome dell'Unione, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles («protocollo») è autorizzata, con riserva della conclusione di tale protocollo.

(2) Le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo erano fissate in un protocollo ⁽³⁾. Il protocollo più recente scade il 17 gennaio 2014.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

(3) Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Repubblica delle Seychelles, a nome dell'Unione, un nuovo protocollo che fissi le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo («nuovo protocollo»).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

⁽¹⁾ GU L 290 del 20.10.2006, pag. 2.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1562/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seychelles (GU L 290 del 20.10.2006, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 345 del 30.12.2010, pag. 3.

Articolo 3

Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 18 gennaio 2014, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

V. JUKNA
